

Statuto Mad Wizard APS

Articolo 1 – Denominazione, forma giuridica e principi generali

- a. È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute, l'associazione denominata **Mad Wizard**, con sede legale in Torino (TO).
- b. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Mad Wizard APS". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle socià non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- c. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- d. Condividendone i valori e le finalità, l'Associazione aderisce all'associazione e rete associativa nazionale **ARCI aps**, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Scopi e finalità

a. Finalità generali dell'associazione

- i. L'associazione promuove finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità.
- ii. L'associazione è autonoma, pluralista, apartitica, democratica e antifascista, si ispira ai valori della Costituzione italiana e aderisce ai principi del Terzo Settore.

b. Obiettivi specifici dell'associazione

- i. Promuovere attività culturali, artistiche, sociali e sportive, nel rispetto del principio delle pari opportunità e senza alcuna discriminazione di genere, etnia, religione o orientamento.
- ii. Valorizzare e diffondere i giochi di carte collezionabili, come **Magic: The Gathering®**, e i giochi da tavolo di tipo logico e strategico, come strumenti di inclusione, crescita e formazione.
- iii. Promuovere la cultura, la creatività e le attitudini artistiche attraverso l'organizzazione di mostre, eventi culturali e attività formative.
- iv. Favorire l'accesso universale alla conoscenza e all'educazione, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie e strumenti audiovisivi.
- v. Impegnarsi per la promozione del benessere delle persone, il diritto alla felicità e la cura del pianeta.
- vi. Promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, corsi e pubblicazioni rivolti in particolare al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
- vii. Difendere e attualizzare i valori della democrazia, della Resistenza, della laicità e della giustizia sociale, attraverso attività culturali e ricreative.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

- a. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
- a. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - d. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - e. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - f. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, incluse le pari opportunità, iniziative di aiuto reciproco, banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
- b. In particolare, l'Associazione si propone di sviluppare le attività di cui all'articolo 2 nei seguenti modi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Organizzazione di eventi ludico-culturali e sportivi;
 - Incontri culturali, conferenze, workshop tematici e dibattiti pubblici;
 - Realizzazione di corsi di formazione e laboratori creativi;
 - Promozione di incontri pubblici, dibattiti e attività editoriali;
 - Collaborazioni con scuole, enti pubblici e privati per la diffusione della cultura e della cittadinanza attiva;
 - Proiezioni cinematografiche, eventi musicali e mostre artistiche;
 - Tornei e competizioni legati a giochi di carte, giochi da tavolo e videogiochi;
 - L'associazione può collaborare con altri enti pubblici e privati, co-organizzando eventi e condividendo spazi, risorse e competenze;
 - L'associazione può richiedere in prestito spazi o strutture per l'organizzazione delle proprie attività, nel rispetto degli scopi associativi.
- c. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Volontariato

- a. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie persone associate. La qualifica di volontario o volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socia o socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- b. L'Associazione provvede ad istituire un apposito registro in cui iscrivere le volontarie e i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Luca Ferando

2

[Other illegible handwritten signatures and notes]

- c. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità e per lo svolgimento delle attività di interesse generale nonché per il perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
- d. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario, adotterà – con delibera assembleare – un regolamento dei rimborsi spese e un regolamento del volontariato.

Articolo 5 – Ammissione

- a. Il numero della socià è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socià chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socià previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- b. In particolare, per acquisire la qualifica di socio o socià è richiesta:
- La compilazione del modulo di adesione;
 - Il pagamento della quota associativa annuale;
 - L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
- c. Per i minori di diciotto anni è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- d. Lo status di socià, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- e. Le aspiranti socià devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

- a. È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socià abbiano i requisiti previsti.
- b. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.
- c. In caso di rigetto motivato o di mancata risposta entro il termine stabilito, l'interessato o l'interessata può presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni. L'Assemblea deciderà in via definitiva alla prima convocazione utile.

Articolo 7 – Diritti delle associate

- a. Tutte le persone associate godono di pari diritti e doveri, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza.
- b. Le associate hanno diritto a:
- Partecipare alle attività e alle assemblee dell'Associazione;
 - Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - Proporre iniziative o migliorie, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- d. Richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, purché motivata e supportata da almeno un terzo delle persone associate;
- e. Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta;
- f. Approvare rendiconti e modifiche statutarie;
- g. Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo.

Articolo 8 – Doveri dell'associato

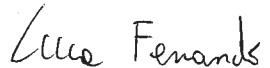
- a. Doveri delle persone associate:
 - a. Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi sociali;
 - b. Versare puntualmente la quota associativa annuale;
 - c. Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso le altre società e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - d. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea della società;
 - e. Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
- b. Limitazioni:
 - a. Non è consentito richiedere votazioni straordinarie per la rielezione del Consiglio Direttivo, se non nei casi previsti dallo Statuto;
 - b. Le proposte devono essere valutate dal Direttivo e, se approvate, presentate in Assemblea.
- c. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

- a. La qualifica di socio si perde per:
 - a. Decesso;
 - b. Scioglimento dell'Associazione;
 - c. Dimissioni presentate in forma scritta;
 - d. Mancato pagamento della quota associativa;
 - e. Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi comportamenti contrari allo Statuto.

Articolo 10 – Trasparenza

- a. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
- b. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea della società utile, che deciderà in via definitiva.

Articolo 11 - Patrimonio

- a. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
- b. Esso è costituito da:
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - Eccedenze degli esercizi annuali;
 - Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - Ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
- c. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

- a. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
- Quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Erogazioni liberali;
 - Raccolte fondi;
 - Ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità alla normativa vigente.

Articolo 13 – Termini di approvazione del bilancio

- a. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
- b. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14 – Bilancio sociale

- a. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Articolo 15 – Organi Sociali

- a. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
- b. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

- c. È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, ove si verifichino i presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
- d. Gli organismi durano in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili.
- e. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 16 – Partecipazione alle Assemblee

- a. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea le società che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
- b. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 17 – Assemblea Straordinaria

- a. L'Assemblea generale delle società può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto delle società aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18 – Convocazione dell'assemblea

- a. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle società con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 19 – Modifiche Statutarie

- a. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle società, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle società con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle partecipanti.
- b. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza delle società aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
- c. Per scioglimento, si rimanda all'art. 30.

Articolo 20 – Svolgimento dell'Assemblea

- a. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.
- b. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle società presenti con diritto di voto.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Petro
Usc. Fenarlis
6
Edoardo

- c. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
- d. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria, che li firma insieme alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione della società per la consultazione.

Articolo 21 – Competenze dell'Assemblea

- a. L'Assemblea generale della società, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
- Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Al termine del mandato, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
 - Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale documento economico-programmatico;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e può promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - Delibera sull'adozione e la modifica dei regolamenti interni, inclusi eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - Delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
 - Delibera su ogni altra questione rilevante per la vita associativa o attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 22 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della società, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra la società. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- b. La componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 – Commissioni di lavoro e incarichi

- a. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 24 – Cariche Sociali

- a. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno le seguenti cariche:
- La Presidente:** ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- ii. **La Vicepresidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- iii. **La Segretario:** cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- iv. **La Tesoriera:** cura gli aspetti amministrativi e contabili dell'Associazione. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 27 dello statuto.
- b. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25 – Competenze del Consiglio Direttivo

a. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. Convocare l'Assemblea della socià;
- b. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d. Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- e. Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- f. Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- h. Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - i. All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - j. Deliberare circa l'ammissione della socià, può delegare allo scopo una o più Consiglierà;
 - k. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti della socio;
- l. Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- m. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- n. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- o. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- p. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- q. Stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- r. Compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea della socià.

Pietro Rega

Luca Tenucci

Yolanda M.

Immediata

8

Edoardo M.

Zan Zor

Articolo 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione dello Presidente;
- b. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dello Consigliere;
- c. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dello Consigliere, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dello presenti;
- d. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da uno solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta;
- e. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura dello Segretario, che lo firma insieme allo Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dello soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27 – Decadenza e dimissioni

- a. Lo Consigliere sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Lo Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque lo Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- b. È facoltà dello Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
- c. Lo consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dallo socio risultato prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dello soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- d. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28 – Organo di controllo

- a. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.
- b. Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dello componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 29.
- d. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

- e. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.

Articolo 29 – Revisione legale

- a. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- a. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- b. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
- c. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la società del patrimonio residuo.

Articolo 31 – Rinvii

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Presidente


Pietro Bessa
Luca Ferando

Segretario







Enrico Buitelun

